

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 148/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma l'11 gennaio 2013,
ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Prof. Paolo Tartaglia, Dott. Carmine Volpe – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA S.S.D. CIVITANOVESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CORNACCHINI GIOVANNI SEGUITO GARA SAN CESAREO CALCIO/CIVITANOVESE CALCIO DEL 16.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 19.12.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Civitanovese Calcio S.r.l. di Civitanova Marche (Macerata). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA S.S.D. CIVITANOVESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. EKANI JONAS RODRIGUEZ SEGUITO GARA SAN CESAREO CALCIO/CIVITANOVESE CALCIO DEL 16.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 19.12.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Civitanovese Calcio S.r.l. di Civitanova Marche (Macerata). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA S.S. SAN BASILIO PALESTRINA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:
- **INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. CRISTOFARI AUGUSTO;**
- **AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE,**
INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 1718/569PF11-12/AM/MA DEL 28.9.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 53/CDN del 12.12.2012)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. San Basilio Palestrina S.r.l. di Roma, annulla la delibera impugnata e dichiara il difetto di giurisdizione della Giustizia sportiva. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'ASD.P. RIBERA 1954 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CASISA GIUSEPPE SEGUITO GARA COMPENSORIO NORMANNO/RIBERA 1954 DEL 2.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 63 del 5.12.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'ASD.P. Ribera 1954 di Ribera (Agrigento). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Vincenzo Fortino, Dott. Carmine Volpe – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO DELL'A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VITAGLIANO SEBASTIAN JUAN SEGUITO GARA CITTÀ DI POTENZA/ARS ET LABOR GROTTAGLIE DEL 22.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 27.12.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.D.C. Ars Et Labor Grottaglie di Grottaglie (Taranto). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 E DELLA DISPUTA DI 2 GARE A PORTE CHIUSE INFLITTA SEGUITO GARA JESINA/MACERATESE DEL 16.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 19.12.2012)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Jesina Calcio di Jesi (Ancona), riduce ad 1 giornata l'obbligo di disputa di gare a porte chiuse. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL CALCIATORE SEBASTIANELLI STEFANO (TESSERATO S.S.D. JESINA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA JESINA/MACERATESE DEL 16.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 19.12.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Sebastianelli Stefano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DELL'U.S. AGROPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GIRALDI FRANCESCO SEGUITO GARA AGROPOLI/SAMBIASE DEL 22.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 27.12.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Agropoli di Agropoli (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma l'11 gennaio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete